

COMUNE DI MAZZARRA' SANT'ANDREA

REGOLAMENTO DEL BILANCIO PARTECIPATO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Principi e finalità


1. Il Bilancio Partecipato è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell'Ente nelle aree e nei settori nei quali l'Ente ha competenza diretta. Il Bilancio Partecipato si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio, integrando la via della democrazia rappresentativa con quella della democrazia diretta. Rappresenta un'occasione di apprendimento reciproco tra cittadinanza e pubblica amministrazione nella possibilità, da parte dei cittadini, di incidere sulle scelte istituzionali. L'intero percorso porta a responsabilizzare i cittadini nell'espressione dei loro bisogni nonché a comprendere le esigenze dell'intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni.
2. Il presente regolamento disciplina il processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, al fine di rispondere in modo più efficace alle necessità degli stessi ed assicurare una maggiore corrispondenza tra i bisogni da soddisfare e le risorse disponibili.

Articolo 2 Aree tematiche della partecipazione

1. Le voci di bilancio da sottoporre al processo decisionale inclusivo sono individuate sulla base delle modalità disciplinate dal presente regolamento.
2. Il Sindaco e la Giunta Comunale individuano annualmente, nella fase di predisposizione del Bilancio di previsione, indicativamente entro settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio, le aree tematiche da sottoporre alla presente procedura partecipata, nell'ambito delle seguenti:
 1. Ambiente, ecologia e sanità
 2. Spazi e aree verdi
 3. Lavori pubblici, mobilità e viabilità
 4. Attività socio-culturali e sportive
 5. Politiche sociali, educative e giovanili
 6. Sviluppo socio economico del territorio: agricoltura, artigianato, ambiente, commercio.

Articolo 3 Soggetti partecipanti

1. La partecipazione è un diritto di tutta la comunità. Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea ed in particolare:
 - a) le persone fisiche residenti nel comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;



b) le persone giuridiche portatrici di interessi diffusi, quali associazioni, fondazioni, comitati formalmente costituiti, enti pubblici e privati, organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale o operativa nel territorio comunale;

c) le imprese commerciali, ditte, attività imprenditoriali iscritte alla camera di commercio purchè con sede legale o domicilio fiscale nel territorio comunale;

d) gli istituti scolastici pubblici presenti sul territorio.

2. I rappresentanti legali dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, sono tenuti a presentare certificazione attestante la qualifica ed i poteri posseduti. In rappresentanza degli istituti scolastici di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo, possono partecipare soggetti delegati dall'Istituto interessato muniti di specifica delega.

Articolo 4

Risorse destinate

1. Il Comune annualmente, tenuto conto anche dell'obbligo imposto dall'art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014 come modificato dall'art. 6, comma 2, della L.R. n° 9/2015, stanziava una quota di risorse economiche del bilancio comunale da destinare ad interventi oggetto del processo decisionale inclusivo di cui al presente regolamento, secondo le modalità ed i termini del presente articolo.

2. Sono destinate a questa finalità le somme derivanti da una quota non superiore al 2% dell'ammontare del trasferimento ordinario regionale annuale erogato al Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, stanziato nel bilancio di previsione annuale con vincolo di destinazione al bilancio partecipato.

3. Annualmente la Giunta Comunale nella scelta degli ambiti di cui al comma 2 dell'art. 2 definisce l'importo esatto, di cui alla quota prevista dal comma 2 del presente articolo, anche facendo riferimento all'importo del trasferimento dell'anno precedente risultante dai dati del consuntivo o preconsuntivo, con ripartizione alle singole aree tematiche, ferma restando la possibilità di modifica in seguito all'esito del processo da parte dei soggetti partecipanti sempre nel limite del 2% sopra evidenziato e secondo le modalità del Capo II del presente regolamento. In corso d'anno, comunque non oltre la verifica degli equilibri di bilancio, la Giunta Comunale sulla base delle proposte elaborate dai soggetti partecipanti al bilancio partecipato può proporre al Consiglio Comunale per l'approvazione, una quota aggiuntiva a quella di cui al comma 2 purchè nel rispetto degli equilibri di bilancio, o una variazione delle somme già stanziata.

CAPO II

PROCEDURA PARTECIPATA

Articolo 5


Fasi del Bilancio Partecipato

1. Sono fasi essenziali del processo di Bilancio Partecipato l'informazione, la consultazione, la valutazione delle proposte, la verifica di ammissibilità e di fattibilità, il documento della partecipazione, la realizzazione ed il monitoraggio.

Articolo 6

Informazione

1. Il processo decisionale inclusivo, per garantire una partecipazione attiva di coproduzione delle politiche e di cogestione delle decisioni, presuppone che i cittadini siano informati sul processo di partecipazione, sugli obiettivi che l'amministrazione intende raggiungere, sulle modalità di partecipazione, sui tempi, sulle risorse e sull'esito della partecipazione.



L'informazione costituisce il primo livello di partecipazione, in cui avviene la presentazione del processo che sarà garantito attraverso iniziative finalizzate a realizzare la massima inclusione al processo di bilancio partecipato ispirandosi a criteri di semplicità, intelligibilità, chiarezza.

2. L'informazione sarà avviata mediante la pubblicazione di un apposito avviso da pubblicare sul sito web istituzionale, nonché da affiggere sul territorio comunale nel quale si renderà nota la volontà di attuare il bilancio partecipativo, le aree tematiche individuate, le risorse disponibili, le modalità di partecipazione, i tempi e la rendicontazione.

Articolo 7

Consultazione e raccolta delle proposte

1. In questa fase è previsto il coinvolgimento attivo dei cittadini interessati e l'ascolto della società civile per raccogliere le istanze particolari in un percorso di confronto pubblico tra le varie esigenze e i bisogni dei diversi stakeholder.

2. Entro il termine stabilito, i soggetti individuati all'art. 3 inviano le loro proposte ed idee per l'utilizzo delle risorse destinate alla democrazia partecipata.

Le proposte devono essere inviate utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e pubblicati insieme con l'avviso o reperibili presso gli uffici comunali o scaricabili dal sito.

Le proposte devono riguardare le aree tematiche scelte dalla Giunta Comunale ed evidenziate nell'avviso. Ogni soggetto può inviare una sola scheda di partecipazione scegliendo una sola area tematica. Le proposte vanno firmate e consegnate all'ufficio protocollo del comune o inviate all'indirizzo pec evidenziato nell'avviso.

Le proposte devono indicare:

- l'area tematica scelta;
- il luogo di intervento;
- le problematiche che si intendono affrontare e risolvere con l'intervento;
- una breve descrizione dell'intervento proposto;
- il costo stimato e la tempistica di realizzazione;
- i risultati attesi.

Articolo 8

Valutazione delle proposte e verifica di ammissibilità e di fattibilità

1. Le proposte pervenute saranno verificate, mediante apposita istruttoria per ciò che attiene la fattibilità tecnica ed economica, dal Responsabile dell'Area competente per materia o da diverso responsabile individuato per lo specifico procedimento. L'istruttoria si conclude con apposita relazione firmata dal RUP, dal responsabile dell'Area e vistata dall'assessore al ramo.

2. I criteri con i quali si valutano le proposte pervenute sono i seguenti:

- chiarezza del progetto e degli obiettivi;
- fattibilità tecnica e giuridica;
- stima dei costi e sostenibilità economica;
- compatibilità rispetto ad atti anche programmatori già approvati dal Comune;
- caratteristica del risultato da raggiungere rispetto all'interesse generale;
- priorità rispetto agli interventi già programmati;
- tempi di realizzazione;
- compatibilità con i settori d'intervento e le finalità istituzionali di competenza del Comune.

Articolo 9

Documento di partecipazione

1. Le proposte pervenute che, a seguito di istruttoria, saranno valutate realizzabili secondo i criteri di cui sopra, verranno inserite nel "documento sulla partecipazione" che sarà approvato dalla Giunta Comunale e costituirà parte del progetto del bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.
2. Il documento sulla partecipazione sarà consultabile sul sito del Comune.
3. Il Consiglio Comunale, con atto motivato, sceglie quale realizzare e stanziare, con inserimento in bilancio, per ogni proposta la somma necessaria nei limiti di quella accantonata, anche su più annualità pari, comunque, al bilancio pluriennale.

Articolo 10

Il monitoraggio e la verifica

1. Nella costruzione di processi decisionali inclusivi, fondamentale è la fase di informazione sull'esito della partecipazione, sia per rendere noti i risultati raggiunti con l'apporto dei cittadini sia per rendere trasparente e misurabile l'effetto e, quindi, legittimare la decisione finale adottata e frutto del processo. Costituisce l'ultima fase della partecipazione ed è quella nella quale si consente ai cittadini di verificare gli effetti e gli esiti della partecipazione sulle decisioni assunte dagli organi di governo. A tal fine l'amministrazione favorisce l'accesso agli atti ed alle procedure, pubblica sul sito l'andamento della realizzazione delle decisioni, favorisce la trasparenza.
2. L'amministrazione rendiconta l'esito del processo decisionale inclusivo, soprattutto per ciò che attiene alla realizzazione delle decisioni scaturite dal processo mediante l'impiego delle risorse a ciò destinate in un apposito paragrafo della relazione illustrativa al conto consuntivo.

CAPO III

NORME FINALI

Articolo 11

Pubblicità e revisione del presente regolamento

1. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione in ogni momento. Il regolamento è, altresì, pubblicato sul sito istituzionale, in amministrazione trasparente - sottosezione disposizioni generali - atti generali.
2. Le procedure descritte nel presente regolamento hanno natura sperimentale. La Giunta Comunale si riserva la facoltà di proporre al Consiglio Comunale la revisione, previo avviso per informare la cittadinanza. La modifica può anche essere proposta direttamente dal Consiglio Comunale sempre previo avviso alla cittadinanza.

Articolo 12

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 all'atto della raccolta dei dati personali sarà resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità, ambito di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento e diritti riconosciuti all'interessato.

